

**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
(PROVINCIA DI PÉSCARA)**

REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE

T. O. S. A.P.

- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche -

Allegato alla Delibera Consiliare N. 15 del 06/03/1997

C A P O I
OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

- 1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale si osservano le norme del presente regolamento.
- 2) Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

(Concessione di occupazione)

- 1) E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
- 2) La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d) dell'articolo 25 del presente regolamento, mentre la medesima non è richiesta, per le occupazioni di cui alla lettera e) dello stesso art. 25.
- 3) La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzato alla raccolta delle firme.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

- 1) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
- 2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla polizia municipale via fax o con telegramma o con comunicazione diretta consegnata al Comando dei Vigili.
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992, n.495, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.4

(Domanda di occupazione)

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a

servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

- 2) La domanda va consegnata all'ufficio Protocollo generale.
- 3) In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
- 4) La domanda deve contenere:
 - a)- l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b)- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c)- l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d)- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- 5) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
- 6) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

- 1) Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.
- 2) All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
- 3) Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda, diretta -ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti alla legge 07.08.90, N° 241, o da diverse disposizioni contenute in appositi provvedimenti generali o regolamenti comunali.
- 4) In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione - Suo contenuto -)

- 1) L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
- 2) In esso sono indicate la durata dell'occupazione e la misura dello spazio concesso,

nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

- 3) Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
- 4) La concessione viene accordata:
 - a – a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b – senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c – con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d – con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
- 5) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e conte stati da terzi per effetto della concessione.
- 6) Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
- 7) Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92, N° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992, N° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 8) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 28.03.1991, N° 112 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa._

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

- 1) Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile , effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, a venti, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2) Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria-temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Obblighi del concessionario)

- 1) Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
- 4) Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
- 5) A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
- 6) Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9

(Decadenza della concessione)

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - e - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10

(Revoca della concessione)

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 11

(Divieto temporaneo di occupazione)

1) Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 12

(Rinnovo)

- 1) I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
- 2) Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
- 3) Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ,ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14

(Autorizzazione ai lavori)

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti - al suolo pubblico -)

- 1) Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblici tari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio Tecnico comunale formula le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
- 2) Per collocare tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.
- 3) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- 4) Per le installazioni su suolo pubblico di insegne e di altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale

sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 16

(Occupazioni con chioschi e apprestamenti precari)

1) Le occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono disposte con deliberazione della Giunta Comunale. Quanto ai manufatti si osservano le vigenti disposizioni del regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti con provvedimenti generali o regolamenti comunali.

3) La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18

(Esecuzione di lavori ed opere)

1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto a cura e spese dell'occupante dei suddetti materiali nei luoghi di scarico autorizzati.

Art. 19

(Occupazioni con passi carrabili o accessi)

1) Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92, N° 285 e successive modifiche), del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.92, N° 495 e successive modifiche).

2) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a fino con manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4) Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sul l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

5) La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare (convenzionale)".

Art. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

1) Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2) Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale, dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28.3.91, n.112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 4.6.93.

3) E' in facoltà vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione

Art.21

(Canone annuo in concessione)

1) Il canone annuo di concessione previsto dall'art.27 del D.Lgs 30.4.1992, n.285, nel testo aggiornato, è determinato nella misura del dieci per cento (10%) della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche annua dovuta per ogni tipo di occupazione od uso previsto nella tariffa.

2) Il concessionario ha facoltà di svincolarsi del pagamento del canone annuo versando all'atto del rilascio della concessione, una somma pari ad una annualità della tassa se di durata da uno (1) a nove (9) anni, del triplo dell'annualità se da dieci (10) a venti (20) anni, del quadruplo dell'annualità se fino al massimo assoluto di ventinove (29) anni.

C A P O II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

Art. 22

(Disposizioni generali)

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
- 4) La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
- 5) Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nel l'ambito del territorio comunale, risulti sottratta ali¹ uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
- 6) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:
 - Categ.prima -V.le Unità D'italia, Piazza IV Novembre, C. so Vitt. Emanuele, Largo Trento, Piazza Garibaldi, Largo Gorizia, Largo Cavour, Largo Trieste, Largo Belvedere, Largo Mazzini, Largo Martiri Angolani.
 - Categ. seconda-Tutte le altre strade del centro abitato e le strade e spazi dei nuclei ab i tati come individuati nel la zonizzazione del Piano Regolatore Generale;
 - Categ. terza-Tutto il restante territorio comunale; il tutto come rappresentate nella allegata planimetria.
- 7) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

8) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

9) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 23

(Tariffe)

1) La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie, di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

2) Si applicano le riduzioni previste dall'art.25 del presente regolamento in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 24

(Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata)

1) Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15.11.93, N° 507, e dell'art. 1 del D.Lgs. 28.12.93, N° 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA DI OCCUPAZIONE

- Fino a 18 ore
- oltre le 18 ore e fino a 24 ore
- fino a 14 giorni
- oltre i 15 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

- riduzione del 25%
- tariffa giornaliera intera
- tariffa ordinaria
- tariffa ridotta del 50%

Art. 25

(Riduzioni della tassa)

1) Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a - del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi,

b – del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;

c – del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

d – del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;

e – del 50% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Art. 26

(Esenzione dalla tassa)

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93, N° 507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a - occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, per l'intera durata della manifestazione. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;

b - commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;

c - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;

d - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e - occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

f - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 27

(Denuncia e versamento della tassa)

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3) In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.

6) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Il pagamento mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (cinquanta per cento) della T.O.S.A.P. per le occupazioni ricorrenti e aventi durata non inferiore ad un mese è dovuto in unica soluzione con pagamento anticipato. Per le occupazioni di durata annuale dei mercati giornalieri e settimanali, e superiori al trimestre se trattasi di occupazioni inerenti ^-attività edilizia, il pagamento anticipato della relativa tassa è rateizzato in trimestri o frazione inferiore oltre la eccedenza trimestrale, come da convenzione debitamente sottoscritta.

Art.28

(Accertamenti, rimborsi e riscossioni della tassa)

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni.

Art. 29

(Sanzioni)

- 1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
- 2) Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106 e seguenti del TULCP n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24.11.1981, n.689 (e successive modificazioni) e del D.Lgs. 31.4.92, n. 285 (e successive modificazioni).

Art.30

(Norme finali)

1. Viene abrogato il precedente "regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

Art. 31

(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento, è soggetto a duplice pubblicazione ai sensi e secondo le modalità procedurali fissate nell'art.18 -comma 2 - dello Statuto Comunale.



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/04/2016

Atto n. 53

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di APRILE, ore 18:00, in sessione ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio
All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	NO
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

DI FABIO LINO

Data: **19/04/2016**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **19/04/2016**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Tenuto conto che l'Ente è dotato di un Regolamento per la gestione della TOSAP, approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/1997;

Rilevato che gli uffici hanno evidenziato la necessità di provvedere alla modifica dello stesso regolamento al fine di adeguarlo agli sviluppi normativi sopravvenuti e per introdurre semplificazioni nelle procedure, come di seguito riportato:

- Si modifica l'Art. 3 – “Occupazioni d'urgenza” inserendo alla fine del 2° comma, dopo le seguenti parole “Comando dei Vigili.”, il seguente periodo: “I vigili provvedono ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed in caso negativo ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento. I vigili verificheranno che entro 15 giorni consecutivi dall'inizio dell'occupazione d'urgenza l'occupante abbia provveduto a richiedere all'ufficio proposto l'autorizzazione a sanatoria ed in caso contrario applicheranno le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.”;
- Si modifica l'Art. 26 – “Esenzioni dalla Tassa” inserendo alla fine del 1° comma il seguente periodo: “g - del 100% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Ente.”
- Si inserisce dopo l'Art. 4 – “Domanda di Occupazione” l'articolo 4.bis che di seguito si riporta:

“Art. 4.bis - Occupazione che non necessitano di autorizzazione

1. *Non viene rilasciata autorizzazione per le occupazioni occasionali eseguite ai margini della strada che non comportino né la manomissione di suolo pubblico né l'interruzione del traffico veicolare (carreggiata libera maggiore di 2,6 metri nelle strade a senso unico e maggiore a 5,2 metri nelle strade a doppio senso di marcia) e che abbiano una delle seguenti peculiarità:*
 - a) *durata non superiore a 60 minuti;*
 - b) *sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci o altre tipologie di beni mobili in zone non appositamente predisposte;*
 - c) *soste necessarie a traslochi o a piccoli interventi di manutenzione che abbiano una durata non superiore a sei ore consecutive per due giorni consecutivi per un totale max di 12 ore.*
 2. *Gli interessati hanno però l'obbligo di comunicare l'occupazione, almeno 48 ore prima, ai seguenti uffici: Comando di Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio. La comunicazione dovrà contenere le informazioni previste al comma 4 dell'art. 4 e dovrà essere accompagnata dei seguenti allegati:*
 - a) *copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;*
 - b) *dichiarazione circa il rispetto delle condizioni previste al comma 1 del presente articolo;*
 - c) *attestazione del versamento della TOSAP dovuta per l'occupazione;*
 - d) *recapiti telefonici per comunicazioni urgenti.”*
- Si sostituisce l'Art. 29 – “Sanzioni” con il seguente:

“Art. 29 – “Accertamenti delle violazioni e sanzioni”

1. *In base all'art. 1 comma 133 della L. 208/2015 dal 01/01/2016 si applica il sistema sanzionatorio amministrativo tributario disciplinato dal D.Lgs. 158/2015.*
2. *Le somme liquidate dal Comune, per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lsg. 446/1997, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.*

3. *In caso di occupazione abusiva sarà compito degli organi di vigilanza procedere ad applicare le dovute sanzioni previste dal presente regolamento e dal Codice della Strada. L'organo di vigilanza inoltre accerterà l'entità dell'occupazione abusiva e comunicherà le risultanze di tale accertamento all'Ufficio Tributi che emetterà avviso di accertamento ai sensi delle leggi vigenti in materia.*
4. *In caso di occupazioni abusive o non conformi ai provvedimenti rilasciati gli organi di vigilanza potranno provvedere a predisporre l'ordinanza per lo sgombero delle aree ed applicare eventuali sanzioni previste a norma del vigente Codice della Strada. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza le aree saranno sgomberate d'ufficio addebitando le spese al trasgressore.*
5. *Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.*
6. *Non si procede all'accertamento e alla riscossione della tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta."*
7. *Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 269/2006.*

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM del 1° marzo 2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49, comma 1, Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 507/1993;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Perazzetti, Travaglini e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti Ruggieri, Valloreo e Del Duchetto);

DELIBERA

1. di approvare, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/1997 che di seguito si riportano:
 - Si modifica l'Art. 3 – “Occupazioni d'urgenza” inserendo alla fine del 2° comma, dopo le seguenti parole “Comando dei Vigili.”, il seguente periodo: “I vigili provvedono ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed in caso negativo ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento. I vigili verificheranno che entro 15 giorni consecutivi dall'inizio dell'occupazione d'urgenza l'occupante abbia provveduto a richiedere all'ufficio proposto l'autorizzazione a sanatoria ed in caso contrario applicheranno le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.”;
 - Si modifica l'Art. 26 – “Esenzioni dalla Tassa” inserendo alla fine del 1° comma il seguente periodo: “g - del 100% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Ente.”

- Si inserisce dopo l'Art. 4 – “Domanda di Occupazione” l'articolo 4.bis che di seguito si riporta:

“Art. 4.bis - Occupazione che non necessitano di autorizzazione

1. Non viene rilasciata autorizzazione per le occupazioni occasionali eseguite ai margini della strada che non comportino né la manomissione di suolo pubblico né l'interruzione del traffico veicolare (carreggiata libera maggiore di 2,6 metri nelle strade a senso unico e maggiore a 5,2 metri nelle strade a doppio senso di marcia) e che abbiano una delle seguenti peculiarità:
 - d) durata non superiore a 60 minuti;
 - e) sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci o altre tipologie di beni mobili in zone non appositamente predisposte;
 - f) soste necessarie a traslochi o a piccoli interventi di manutenzione che abbiano una durata non superiore a sei ore consecutive per due giorni consecutivi per un totale max di 12 ore.
 2. Gli interessati hanno però l'obbligo di comunicare l'occupazione, almeno 48 ore prima, ai seguenti uffici: Comando di Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio. La comunicazione dovrà contenere le informazioni previste al comma 4 dell'art. 4 e dovrà essere accompagnata dei seguenti allegati:
 - e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - f) dichiarazione circa il rispetto delle condizioni previste al comma 1 del presente articolo;
 - g) attestazione del versamento della TOSAP dovuta per l'occupazione;
 - h) recapiti telefonici per comunicazioni urgenti.”
- Si sostituisce l'Art. 29 – “Sanzioni” con il seguente:

“Art. 29 – “Accertamenti delle violazioni e sanzioni”

1. In base all'art. 1 comma 133 della L. 208/2015 dal 01/01/2016 si applica il sistema sanzionatorio amministrativo tributario disciplinato dal D.Lgs. 158/2015.
 2. Le somme liquidate dal Comune, per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lsg. 446/1997, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
 3. In caso di occupazione abusiva sarà compito degli organi di vigilanza procedere ad applicare le dovute sanzioni previste dal presente regolamento e dal Codice della Strada. L'organo di vigilanza inoltre accerterà l'entità dell'occupazione abusiva e comunicherà le risultanze di tale accertamento all'Ufficio Tributi che emetterà avviso di accertamento ai sensi delle leggi vigenti in materia.
 4. In caso di occupazioni abusive o non conformi ai provvedimenti rilasciati gli organi di vigilanza potranno provvedere a predisporre l'ordinanza per lo sgombero delle aree ed applicare eventuali sanzioni previste a norma del vigente Codice della Strada. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza le aree saranno sgomberate d'ufficio addebitando le spese al trasgressore.
 5. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
 6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione della tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.”
 7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 269/2006.
2. di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, per il

tramite del portale [www. portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 214/ 2011 e succ. mod..

3. di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Perazzetti, Travaglini e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti Ruggieri, Valloreo e Del Duchetto);

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALLI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE